



NUOVE PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA FERMENTAZIONE ANAEROBICA DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE), PRESENTATO DALLA SOCIETÀ "AZIENDA AGRICOLA SANT'ANNA S.S." – COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA (PD):

1. Rispettare il contenuto della Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 25 agosto 2011 trasmessa con nota protocollo n. 412108 del 6 settembre 2011, ovvero l'accettazione dell'atto unilaterale d'obbligo presentato dall'"Azienda agricola Sant'Anna s.s." per la realizzazione delle misure compensative ai sensi del DM 10 settembre 2010 a favore del Comune di Bagnoli di Sopra a fronte della realizzazione di impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Rispettare le prescrizioni del Comune di Bagnoli di Sopra (PD), trasmesse con nota protocollo n. 395075 del 23 agosto 2011, ossia:
 - a. in riferimento al Piano del traffico e all'atto unilaterale d'obbligo fornito dalla Società agricola istante e per il trasporto delle biomasse di produzione aziendale, utilizzare prevalentemente percorsi esistenti all'interno dell'azienda (carrarecce e strade poderali), al fine di preservare la pubblica viabilità dal suddetto traffico pesante ed attenuare il rischio di incidentalità;
 - b. ripristinare a perfetta regola d'arte il tratto di scavo ortogonale al senso di marcia su via Mameli, necessario per il collegamento della cabina Enel denominata "Cab.Mameli.2Bio" al punto di connessione posto sulla linea da 20 kV "Agnà" da CP Conselve, mediante il riempimento dello scavo realizzato con uno strato di cm. 30 di sabbione asciutto adeguatamente costipato, sormontato da misto cementato umido a kg 70 di cemento per mc. di inerte tassativamente pilonato a strati di cm. 35 con apposito motocostipatore, fino a quota cm. -10 (meno dieci) dal piano asfaltato esistente ed i restanti cm. 10 dovranno essere immediatamente riempiti con conglomerato butiminoso del tipo super bynder ben rullato. Prima della ripresa definitiva del piano stradale, si dovrà provvedere ad un costante e continuo controllo procedendo a ricolmare gli eventuali abbassamenti o cedimenti che nel frattempo si dovessero verificare, segnalando opportunamente lo stato di pericolosità del tratto di strada. Il ripristino del manto stradale dovrà essere eseguito in modo perfetto raccordato con i piani esistenti.
3. Garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere favorevole dell'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Padova, espresso in sede di Conferenza di Servizi del 26 agosto 2011, ossia:
 - a. provvedere alla verifica dell'efficienza delle vasche di lagunaggio del digestato utilizzando 4 piezometri collocati sugli angoli della vasca di lagunaggio e un piezometro posto sul lato di scorrimento della falda acquifera; i piezometri dovranno essere inseriti ad una profondità di 5 m dall'argine ovvero dal piano di campagna;
 - b. analizzare le acque contenute nei piezometri prima di riempire le vasche con il digestato (bianco), effettuando il monitoraggio annuale di alcuni parametri chimici delle acque di falda: pH, Azoto totale, Azoto ammoniacale, Nitrati, Nitriti, COD "Chemical Oxygen Demand - Richiesta Chimica Ossigeno", Conducibilità);
 - c. effettuare le stesse analisi chimiche dopo il riempimento delle vasche di lagunaggio con il digestato e ad analisi avvenute, comunicare all'ARPA - Dipartimento Provinciale di Padova gli esiti delle analisi (sia a vuoto che dopo riempimento con il digestato);
 - d. conservare tale analisi a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni adibite a controllo.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole della Direzione Difesa del Suolo, trasmesso con nota protocollo n. 368871 del 2 agosto 2011 ossia adottare adeguate misure di protezione degli impianti tecnologici nei riguardi di arresti accidentali delle idrovore, o malfunzionamenti delle stesse, che potrebbero determinare temporanei allagamenti.
5. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere igienico-sanitario dell'Azienda ULSS n. 17 – Este ora Azienda ULSS 6 Euganea, (Dipartimento di Prevenzione), trasmesso al soggetto richiedente con nota protocollo n. 34208/319 del 28 luglio 2011.
6. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, trasmesso alla Regione del Veneto in data 25 luglio 2011, protocollo n. 352621 ossia:
 - a. garantire l'idoneità all'uso irriguo e la qualità delle acque meteoriche defluenti all'esterno dell'ambito di intervento, verso gli scoli consorziali ricettori;



a5b01e71



- b. impedire all'ossatura di vaso di laminazione di ricevere apporti idraulici rilasciati da superfici esterne all'ambito di intervento e garantire il rispetto della sua funzionalità di vaso di laminazione asservito all'impianto di produzione dell'energia elettrica;
 - c. lasciare una fascia di transito, in corrispondenza del manufatto di scarico (a valle del manufatto di laminazione) nello scolo consorziale Gallo, della larghezza minima di m. 5,00 per i mezzi meccanici adibiti a manutenzione ordinaria e straordinaria dello scolo consorziale medesimo;
 - d. realizzare, in luogo del manufatto di laminazione di tipo chiuso previsto in progetto, una piccola vasca a cielo aperto dotata di paratia di stramazzo con bocca tarata, con il fondo ad una quota inferiore di almeno m. 0,40 rispetto alla quota di scorrimento, con griglia di protezione dall'intasamento del foro di rilascio;
 - e. posizionare l'eventuale valvola clapet (di non ritorno) al foro di rilascio della paratia od allo sbocco della tubatura nello scolo consorziale, ove dovrà essere realizzato un piccolo presidio di sponda a garanzia della stabilità della scarpata stessa.
7. Rispettare le prescrizioni contenute nella comunicazione della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, trasmessa alla Regione del Veneto, con nota protocollo n. 363794 del 29 luglio 2011, ossia:
- a. garantire un più corretto posizionamento delle strutture dell'impianto, che meglio si integri all'interno del contesto rispettando i valori paesaggistici del sito dell'intervento;
 - b. assicurare il posizionamento perimetrale di un doppio filare arboreo ed arbustivo, con utilizzo di specie autoctone ed ecologicamente adatte al sito;
 - c. effettuare eventuali interventi di manomissione del terreno con assistenza archeologica continua.
8. Rispettare le prescrizioni contenute nella nota osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni trasmessa con nota protocollo n. 402141 del 29 agosto 2011, ossia:
- a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
 - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
 - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
 - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
 - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
 - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
 - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
 - h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
9. Gestire l'impianto di produzione di biogas ed energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Gestire le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotti) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11. Gestire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto, a favore:



a5b01e71



- a. della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica, pari ad una producibilità termica media di 1.080 MWh/anno;
- b. del riscaldamento delle strutture agricole-produttive (ufficio aziendale, spogliatoio, W.C, abitazioni, servizi e spogliatoio per l'impianto), pari ad una producibilità termica media di 454 MWh/anno.
- In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
12. Rispettare le modalità di esercizio dell'impianto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
13. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
14. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
15. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e al Comune di Bagnoli di Sopra (PD), per gli eventuali adempimenti in materia di edilizia.
16. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
17. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
18. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, di mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica disponibile pari a 10.110 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'eventuale ulteriore autoconsumo aziendale.
19. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
20. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2, sezione 6, parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
21. Rispettare le condizioni di utilizzo del biogas di cui punto 3, sezione 6, parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
22. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
23. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 273-bis del D Lgs n. 152/2006, in ordine all'adeguamento ai nuovi limiti di emissione per i medi impianti di combustione di biogas entro il 1° gennaio 2030, trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii.:

Parametro	Limite
COT (esclusi composti metanici)	100 mg/Nm ³
CO	800 mg/Nm ³
NO _x (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³



a5b01e71



- | | |
|---|-----------------------|
| Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl) | 10 mg/Nm ³ |
|---|-----------------------|
24. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova).
 25. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del cogeneratore sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento e analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN) in vigore al momento del controllo.
 26. Gestire un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
 27. Gestire, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, un Piano di Formazione e Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
 28. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori e inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
 29. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
 30. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
 31. Presentare alla Provincia – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte A [agrozootecnico] al DM 25 febbraio 2016.
 32. Nell'ipotesi di mancato impiego di effluenti zootecnici predisporre la documentazione amministrativa che attesta il rispetto del MAS (massimale di apporti azotati per coltura e per unità di superficie), in conformità e nei casi previsti dall'articolo 25 (Registrazione delle concimazioni) dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016.
 33. Il produttore deve comunicare alla Provincia di Padova, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del “digestato agrozootecnico” autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
 34. Con riferimento al campionamento del “digestato zootecnico”, sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) e alla Provincia di Padova.
 35. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agrozootecnico, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
 36. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
 37. Adottare il “Registro di conferimento e rilascio” della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 2439/2007, allegato C1.
 38. Adottare a bordo del mezzo gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 1835/2016 (per gli effluenti) e il modello allegato C2 alla DGR n. 2439/2007 (per il digestato rilasciato dall'impianto).
 39. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
 40. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.



a5b01e71



41. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e Direzione Ricerca Innovazione ed Energia) e al Comune di Bagnoli di Sopra (PD) la data di dismissione dell'impianto.
42. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
43. In relazione al precedente punto, garantire il rispetto – e i termini previsti – dalla polizza fideiussoria n. 96.159056672 del 23 maggio 2018 e relativo Allegato a polizza, emessa dalla società “UnipolSai Assicurazioni S.p.A.” a favore della Regione del Veneto, ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dall'eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

Si prescrive, altresì, alla società “Azienda agricola Sant'Anna s.s.” il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova (rif. fascicolo n. 52009, protocollo n. 24837 del 28 febbraio 2011).



a5b01e71

